



COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour

DETERMINAZIONE n. 5 del 14/12/2017

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della Concessione della gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti del Comune di Genola. CIG 73086676CD –Variazione di requisito di ammissione alla gara e chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Genola n.3 in data 30/04/2015 e del Consiglio Comunale di Salmour n° 4 in data 23/02/2015 di istituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour e di approvazione della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di Genola n. 57 in data 16.09.2015, con la quale veniva organizzato e disciplinato il Servizio Centrale Unica di Committenza;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Genola n. 3 in data 18.09.2015, ente capofila, di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour;

VISTA la Determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 23 del 28/11/2017 del Comune di Genola in qualità di R.U.P con la quale fa richiesta alla C.U.C. dei Comuni di Genola-Salmour di effettuazione della gara per l'affidamento del servizio soprarichiamato dando adeguate motivazioni;

VISTA la propria determinazione n. 4 del 07/12/2017 con la quale venivano approvati i documenti di gara.

Viste le seguenti richieste di chiarimento pervenute da una Ditta interessata alla gara:

1) I partecipanti dovranno di avere in corso di esecuzione, da almeno tre anni servizi identici a quelli oggetto della presente gara, in almeno cinque comuni, di classe demografica pari o superiore a quella della stazione appaltante (classe V ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 507/1993). Nel caso di Raggruppamenti di imprese e di Consorzi il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 - Si chiede di conoscere se il predetto requisito venga soddisfatto dall'aver svolto servizi di riscossione coattiva di entrate tributarie ovvero sia anche necessaria la conduzione di ulteriori entrate;

2) Le ditte concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, devono dichiarare, nella richiesta di partecipazione alla gara il possesso di un totale di carichi affidati annuo negli ultimi tre esercizi chiusi (2014, 2015 e 2016), pari ad almeno Euro 600.000,00 criterio adottato ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D.lgs. 50/2016, in quanto tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara - Si chiede di conoscere se il predetto valore sia da considerarsi refuso atteso che l'ammontare annuo del carico dell'appalto stimato dall'Ente è di Euro 30.000,00 e pertanto se i predetti valori venissero confermati sarebbero oltremodo eccessivi in funzione della procedura in parola ed evidentemente sproporzionati, nonché fortemente lesivi alla massima partecipazione;

RITENUTO congruo che il requisito citato nella richiesta di chiarimenti n.1) sia soddisfatto con lo svolgimento di servizi di riscossione coattiva anche solamente di entrate tributarie.

RITENUTO in merito al quesito n. 2) di rilevare l'evidente refuso riguardante i carichi affidati annuo negli ultimi tre esercizi chiusi (2014, 2015 e 2016), pari ad almeno Euro 600.000,00 in quanto tale cifra porta ad una richiesta di importo annuo che è superiore al doppio del valore annuale posto a base di gara, tale posizione è sempre stata ritenuta incongrua e non proporzionata dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Avcp, per cui tale cifra è da sostituire con l'importo di euro 60.000,00 annui.

VISTO:

La deliberazione AVCP del 19 dicembre 2013, n. 40,

La deliberazione AVCP del 7 novembre 2012, n. 92;

Il parere sulla normativa del 7 maggio 2009, n. 59.

La deliberazione AVCP del 7- 8 gennaio 2016 n.9 parere di precontenzioso

Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11.4.2008, n. 1424

Cons. di Stato, Sez. V, 14.12.2006 n. 7460;

Cons. di Stato, Sez. V, 13.12.2005 n. 7081)

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI STABILIRE in merito al quesito n.1) sopra dettagliato inerente un requisito richiesto dai documenti di gara, il seguente chiarimento:
Il requisito relativo all' *"avere in corso di esecuzione, da almeno tre anni servizi identici a quelli oggetto della presente gara, in almeno cinque comuni, di classe demografica pari o superiore a quella della stazione appaltante (classe V ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 507/1993). Nel caso di Raggruppamenti di imprese e di Consorzi il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 del D.lgs. 50/2016"* è da ritenersi soddisfatto con lo svolgimento di servizi di riscossione coattiva anche solamente di entrate tributarie.
3. DI MODIFICARE il documento di gara "bando di gara procedura aperta per l'affidamento in concessione per la gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti del Comune di Genola" approvato con la propria determinazione n. 4 del 07/12/2017 come di seguito indicato:
 - A pagina 2 punto 9-Requisiti per la partecipazione alla procedura sub 2) -Requisiti specifici di capacità economica e finanziaria, l'importo di "Euro 600.000,00" viene sostituita con l'importo di "Euro 60.000";
 - A pagina 9 punto 14-Modalità di presentazione delle offerte sub A)-documentazione amministrativa punto a) Richiesta di partecipazione comma 16: *il possesso di un totale di carichi affidati annuo negli ultimi tre esercizi chiusi (2014, 2015 e 2016), pari ad almeno Euro 600.000*, l'importo di "euro 600.000" viene sostituita con l'importo di "Euro 60.000";
4. DI STABILIRE in merito al quesito n.2) sopra dettagliato inerente un requisito richiesto dai documenti di gara, il seguente chiarimento:
L'importo pari almeno ad euro 600.000,00 come totale di carichi affidati annuo negli ultimi tre esercizi chiusi (2014, 2015 e 2016), ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, è da ritenersi un refuso. Con la deliberazione della C.U.C. n. 5 del 14/12/2017 tale importo è stato variato in Euro 60.000,00.
5. DI PUBBLICARE nella sezione BANDI DI GARA del sito istituzionale del Comune di Genola il Bando di gara debitamente corretto come indicato nel presente atto
9. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune richiedente, al quale viene trasmessa copia del presente atto, di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza in qualità di responsabile di procedimento della C.U.C. ;
10. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento in data 14/12/2017
 - sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Genola ai sensi dell'art. 29 c.l del D.Lgs. 50/2016;
 - sulla sezione "Bandi di gara" del sito del Comune di Genola
 - all' Albo Pretorio del Comune di Genola per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Tocci Dott Giuseppe)

